



## CITTA' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

PROVINCIA DI MANTOVA - CAP 46043 - PALAZZO GONZAGA - VIA C. BATTISTI n. 4 - TEL. 0376-6791 - FAX 0376-944175

*Ufficio Tecnico*

e-mail: [lavori.pubblici@comune.castiglione.mn.it](mailto:lavori.pubblici@comune.castiglione.mn.it)

# CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE PERIODO 2020 – 2021 Eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni

## CAPITOLATO D'ONERI

Il Tecnico Comunale

Geom. Riccardo Fezzardi

## **Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La Concessione riguarda la gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva del cimitero comunale ubicato in via Botteghino. Sono da intendersi inclusi oltre alla fornitura dell'energia elettrica anche l'installazione degli impianti elettrici votivi, ivi compresa la fornitura e la messa in opera di lampade e relativi porta lampade, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti nelle cappelle, tombe, loculi ossari ed in tutti i punti del Cimitero esistente nonché altri punti eventualmente indicati dall'Amministrazione Comunale.

La Concessione si intende estesa anche agli ampliamenti o ristrutturazioni che saranno realizzati nel cimitero esistente, nonché all'eventuale costruzione di nuovi cimiteri.

Poiché la Concessione ha per oggetto i soli impianti di illuminazione funzionanti con energia elettrica, rimane impregiudicata la facoltà di servirsi liberamente di altri sistemi di illuminazione votiva (olio, ceri, etc.).

## **ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è stabilita in anni 2 (due) solari con decorrenza dalla data di affidamento del servizio e scadenza comunque il 31/12/2021, escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo e facendo salva la facoltà, per il Comune di recedere anticipatamente dalla concessione in caso di individuazione di nuove modalità di gestione del servizio.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata di ulteriori due anni; la Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

La concessione inizia ad esplicare i suoi effetti il giorno in cui, mediante formale verbale di consegna da parte dell'Amministrazione locale, il Concessionario sarà effettivamente immesso nella gestione dell'impianto.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di effettuare la consegna anticipata del servizio sotto riserve di legge nelle more della stipula del contratto, al fine di assicurare la continuità del medesimo ; in tal caso la concessione decorrerà a tutti gli effetti dalla data di consegna.

Allo scadere della concessione tutte le opere eseguite esistenti, salvo il caso di cui al successivo art. 4, passeranno in proprietà del Comune senza che nulla sia dovuto al Concessionario. Le opere dovranno essere in perfetto stato di efficienza e, se non conformi alle norme contrattuali, dovranno essere riattivate a sua cura e spesa.

### **ART. 3 - IMPIANTI ESISTENTI**

Gli impianti con tutte le relative apparecchiature elettriche verranno trasferiti, con verbale di consegna, nello stato in cui si trovano, al Concessionario aggiudicatario al quale spetta l'obbligo di procedere alla ristrutturazione, laddove necessaria, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme tecniche di seguito indicate, entro e non oltre 6 mesi dalla formale richiesta.

### **ART. 4 - AMPLIAMENTI**

Nel caso di ampliamenti delle opere cimiteriali o di costruzione di nuovi cimiteri, nonché di estensione della rete elettrica per l'illuminazione votiva, l'esecuzione dei nuovi impianti verrà effettuata dal Concessionario a sue spese. Detti lavori dovranno essere preventivamente approvati ed autorizzati dal Comune. Il Comune provvederà anche alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione necessario per l'erogazione del futuro eventuale indennizzo.

Allo scadere della Concessione, gli impianti nuovi di cui al comma precedente, passeranno in proprietà del Comune, senza alcun tipo di indennizzo allorché siano trascorsi almeno 2 (due) anni dalla loro realizzazione. Se alla scadenza della concessione tale periodo non sarà interamente trascorso, sarà corrisposto al Concessionario cessante un indennizzo pari all'importo mancante alla conclusione del

tempo di ammortamento, al netto del contributo di allacciamento versato dall'utente. Il valore di nuovo punto di derivazione è fissato in € 25,00 compresa IVA.

Al Concessionario nulla sarà dovuto al termine della concessione, a titolo di indennizzo, per l'installazione ed allacciamento di nuove lampade su impianti esistenti in quanto già remunerato dal contributo di allacciamento a carico dell'Utente.

## **ART. 5 - NORME TECNICHE GENERALI**

Il Concessionario è tenuto a realizzare i nuovi impianti o a modificare quelli esistenti osservando le normative nazionali, ed europee vigenti in materia, fornendo le specifiche certificazioni di legge per ogni tipo di intervento che verrà effettuato. Si precisa che:

- a) gli impianti dovranno essere realizzati senza arrecare pregiudizio all'estetica dei fabbricati e delle opere cimiteriali;
- b) la sorgente luminosa da collocarsi sulle tombe dovrà emettere una luce permanente consona alla funzione votiva.

L'impianto, a tecnologia led, è costituito da due parti essenziali: una rete in BT (1) con tensione di alimentazione fase-neutro 220 V - 50 Hz o fase-fase 220/380 V - 50 Hz soggetta a normativa ed una rete SELV (2) a tensione di sicurezza al di sotto dei 40 V non soggetta a normativa.

La rete è così composta:

- quadro elettrico di comando e protezione dell'intero impianto (n° 1 nel Nuovo Cimitero ed n° 1 nel Vecchio Cimitero);
- rete di distribuzione BT a 220 V;
- centralini per la riduzione della tensione BT e SELV mediante trasformatori di sicurezza;
- rete di distribuzione SELV nei colombari, nelle cappelle e nelle tombe in terra.

Sarà obbligo del Concessionario adeguarsi immediatamente a qualsivoglia normativa emanata o emananda per tutta la durata del rapporto, che coinvolga in

qualsiasi modo, diretto od indiretto, quanto oggetto della concessione, compreso il nuovo regolamento di Polizia cimiteriale in corso di approvazione.

## **ART. 7 - NORME DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI**

I cavi per la distribuzione dell'energia elettrica dalla cabina elettrica ai trasformatori dovranno essere collocati, fin dove possibile, lungo i muri interni, e stesi nella parte più alta dei muri stessi.

Per i tratti nei quali si dovesse scendere in basso o realizzare attraversamenti interrati, i cavi dovranno essere fatti correre in un tubo di guaina adeguatamente protetta.

I cavi che si dipartono dai trasformatori per l'alimentazione delle lampadine votive, dovranno essere disposti preferibilmente in circuito. In ogni circostanza si dovrà ricorrere a tutti gli accorgimenti per rendere i fili poco o nulla appariscenti.

Il Concessionario dovrà procedere con assoluta sollecitudine, ed in ogni caso entro 5 (cinque) giorni, alla sistemazione dei viali e sentieri che venissero manomessi con gli scavi per la posa della rete di distribuzione. Inoltre, qualora durante i lavori dovessero essere manomesse opere murarie, il Concessionario è obbligato negli stessi termini all'immediato ripristino e riparazione delle stesse.

Il personale del Concessionario può ogni giorno, compresi i festivi, rimanere nel perimetro del cimitero per tutte le occorrenze inerenti gli impianti e, in casi eccezionali, prolungare la permanenza anche di notte qualora non sia stato possibile ultimare durante il giorno il lavoro iniziato e vi sia pericolo di danno manifesto nell'interromperlo.

Per gli interventi che abbiano inizio o si protraggano al di fuori del normale orario di lavoro, il Concessionario provvederà comunque a preavvertire il Comune o l'eventuale soggetto addetto alla vigilanza.

## **ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del Concessionario gli oneri per la stipula di una polizza assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per danni a persone o cose, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti il tipo di appalto, con massimali di almeno € 1.000.000,00 (Euro unmilione).

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alla stipula del contratto di appalto, nessuna esclusa e tutte le altre spese anche non elencate, ma necessarie per la corretta gestione del servizio o ad esso in qualsivoglia modo correlate, inclusa la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Concessionario dovrà:

- a) rispettare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di polizia cimiteriale vigente o futura, di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro e aperti al pubblico;
- b) provvedere a proprie spese ad informare gli utenti, all'atto dell'invio della fattura annua, circa le tariffe in vigore, le modalità di pagamento e qualsiasi altra informazione possa essere utile nella gestione dei rapporti con il Concessionario stesso;
- c) depositare presso l'ufficio Tecnico Comunale gli elaborati esecutivi (planimetrie e schemi elettrici) degli impianti da esso realizzati;
- d) curare a proprie spese la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'impianto compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate, con obbligo di rilascio delle certificazioni di conformità previste dalla normativa; in particolare, dovrà essere garantito il mantenimento in piena efficienza degli impianti ed eventualmente il ripristino di quelli non efficienti per qualsiasi causa, compresi eventi eccezionali, assicurando l'erogazione di una tensione non superiore a 30V/50V a tutte le lampade votive installate, sostituendo tutte quelle linee, trasformatori d'isolamento, lampade etc. non in piena efficienza, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati, per effetto dell'aggiunta di nuove lampade;

- e) dirigere l'esercizio dell'impianto e fornire energia elettrica per l'illuminazione votiva delle tombe a chiunque ne faccia domanda;
- f) servirsi di personale idoneo, di ottime qualità morali, educato e rispettoso, sia verso il pubblico che verso il personale preposto al Cimitero. Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario e dovrà essere giudicato idoneo dall'Amministrazione, che, per comprovati motivi, avrà la facoltà di chiederne in qualsiasi momento la sostituzione;
- g) provvedere a proprie spese all'allacciamento degli impianti al fornitore di energia elettrica, ed a tutti gli oneri correlati o comunque derivanti;
- h) curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, fatte salve quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni etc.;
- i) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva entro un massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, fatta di propria iniziativa, su segnalazione degli utenti o dell'Amministrazione Comunale delle lampadine fulminate, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;
- j) provvedere, per tutta la durata del contratto, e su semplice richiesta del Comune, a propria cura e spese, a qualsiasi spostamento o modifica dell'impianto che dovesse rendersi necessario per l'esecuzione di lavori o per la sistemazione di strade, piazzali, aiuole e simili, disposti dal Comune;
- k) in caso di modifiche normative che richiedano interventi straordinari e di importo tale da non poter essere ammortizzato nel periodo del contratto, presentare richiesta di autorizzazione al Comune corredata degli elaborati tecnico-economici necessari ad individuare le opere ed i relativi costi nonché il valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. Il Comune si riserva la facoltà di accettare la proposta del Concessionario, ovvero di provvedere con altra Ditta;
- l) corrispondere al Comune con regolarità il corrispettivo annuale di cui all'art. 11 del presente Capitolato;

m) il Concessionario dovrà aprire un conto corrente bancario e/o postale dedicato ove riscuotere tutti i proventi degli Utenti del Servizio. I conti correnti aperti non potranno essere utilizzati per la gestione di altre attività del Concessionario o per la gestione delle entrate di altre concessioni. Il Comune tramite i propri uffici potrà visualizzare i movimenti dei C/C, a tal fine il Concessionario sarà tenuto a rilasciare al Comune username e password per l'accesso online ai C/C nonché le relative variazioni agli stessi codici.

## **ART. 9 - LUOGHI DI PUBBLICO INTERESSE**

Il Concessionario deve garantire, a proprio carico e senza oneri per il Comune (energia elettrica o gestione dell'impianto), l'illuminazione dei seguenti luoghi:

- monumenti ai caduti in guerra,
- cappelle centrali del Cimitero, chiesetta Cimitero Neoclassico,
- monumenti funebri a personalità ritenute benemerite dall'Amministrazione Comunale, il cui elenco verrà comunicato ed aggiornato di volta in volta.

## **ART. 10 - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario ha diritto al rimborso di eventuali spese per danni agli impianti causati per lavori eseguiti da terzi. In ogni caso nessun soggetto non autorizzato dal Concessionario potrà assolutamente riparare l'impianto.

Il Comune ed i Privati si impegnano ad avvertire il Concessionario prima dell'inizio di eventuali lavori nei cimiteri, fra cui scavi per modifiche, ampliamenti o tombe di famiglia, onde evitare possibili danni all'impianto.

Il Comune deve prevedere nei contratti di appalto di lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari o di ampliamenti di cimiteri, l'obbligo da parte della Ditta esecutrice di cooperare con il Concessionario al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva; nel Capitolato che regola il servizio di affossamento e pulizia dei cimiteri dovrà altresì essere prevista una

clausola che regolamenti il rapporto tra le due Ditte al fine di non causare danni alla parte di impianto elettrico interrato all'atto dell'affossamento stesso.

#### **ART. 11 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE**

Quale corrispettivo di concessione, il Concessionario pagherà al Comune, per tutta la durata della Concessione stessa, un corrispettivo annuo in percentuale sul canone di utenza, oltre all'IVA di legge, nella misura percentuale risultante dall'offerta in sede di gara, e comunque non inferiore ad un minimo garantito annuo di €. 33.500,00 (rideterminato come da offerta in sede di gara), oltre IVA di legge.

A garanzia della corretta esecuzione del contratto ed all'assolvimento di tutti gli obblighi conseguenti il Concessionario sarà tenuto a prestare idonea garanzia definitiva assicurativa e/o bancaria nella misura e con le modalità indicate all'art. 103 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Il compenso dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale in due rate semestrali rispettivamente entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno pari ognuna al 50% del minimo garantito offerto. Con il versamento della prima rata del secondo anno di concessione dovrà essere versato il conguaglio dell'anno precedente. A fronte di tali versamenti il Comune emetterà regolare fattura.

In caso di ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario sarà applicata un'indennità di mora pari al tasso legale aumentato di 3 punti percentuali sulle somme non versate che possono essere rimosse dal Comune, utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14 Aprile 1910 n. 639, fermo restando l'escussione della cauzione contrattuale e l'eventuale risoluzione del contratto secondo quanto più avanti stabilito.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Concessionario consegnerà al Comune, su idoneo supporto informatico in formato aperto (EXCEL o secondo richiesta del Comune) la banca di tutti i dati relativi agli utenti ed alle riscossioni eseguite nell'anno precedente. Tra questi il Concessionario dovrà fornire comunque i seguenti dati:

- nome e cognome o ragione sociale dell'utente,
- codice fiscale dell'utente,
- indirizzo dell'Utente e recapito se diverso,
- numero di telefono,
- luogo e data di nascita dell'utente,
- nome e cognome e data di morte del defunto a cui si riferisce la lampada votiva installata,
- localizzazione della lampada ed in particolare:
  - per il Cimitero Nuovo: n° fila – n° loculo,
  - per il Cimitero Neoclassico: n° reparto – n° loculo\_
- data di inizio e cessazione utenza (se prevista).

## **ART. 12 - TARIFFE**

### **Contributi di primo allacciamento:**

Gli impianti, eccettuati gli apparecchi decorativi, potranno essere eseguiti esclusivamente dal Concessionario, il quale ne assume direttamente anche la responsabilità e manutenzione. Il sistema speciale di impianto si compone della fornitura e posa del conduttore e relativi accessori, della lampada e portalampada e dell'allacciamento alla rete. Eventuali lavori di marmisti, pittori, stuccatori nonché le opere murarie, di sterro e simili saranno a carico dell'utente.

La tariffa da applicare per il primo allacciamento (una tantum) dell'utenza è pari ad € 15,00 I.V.A. inclusa, come stabilito con deliberazione della Giunta comunale

n. 159 del 15/11/2018 e rimane in vigore fino a nuova diversa determinazione in merito. Non è dovuto il contributo di primo allacciamento in caso di voltura dell'utenza. Eventuali variazioni dell'aliquota I.V.A. in corso di contratto, saranno comunque ricomprese nella suddetta tariffa, come stabilito con deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 15/11/2018.

Il versamento della quota di primo allacciamento dà diritto a: conduzione dell'energia elettrica con tensione di sicurezza nel punto prescelto dall'utente, installazione di speciale portalampada provvedendo ad adattare eventuali bronzi esistenti, fornitura di relativa lampadina con esclusione di ogni e qualunque opera decorativa ed artistica.

Per cappelle gentilizie, sepolcreti etc. tale quota va considerata, per ciascuna lampada, per l'adduzione dell'energia elettrica fino all'ingresso del manufatto; per tutti i lavori interni ad esso l'importo sarà convenuto di volta in volta tra privato e Concessionario. Per i predetti lavori speciali, il Concessionario rinuncia al diritto di esclusiva, dando la facoltà all'utente di poter fare eseguire i lavori ad una ditta di sua scelta.

#### **Canone annuo di utenza:**

Il canone di illuminazione votiva annuo dovuto dall'utente è pari ad € 15,00 I.V.A. inclusa, come stabilito con deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 15/11/2018 e rimane in vigore fino a nuova diversa determinazione in merito. Eventuali variazioni dell'aliquota I.V.A. in corso di contratto, saranno comunque ricomprese nella suddetta tariffa, come stabilito con deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 15/11/2018. Tale importo è comprensivo delle seguenti causali: ricambio gratuito delle lampadine bruciate, sorveglianza e manutenzione della rete, consumo di energia elettrica, spese per fatturazione, postalizzazione e riscossione.

Il Concessionario avrà facoltà di fornire, per speciali ricorrenze, lampade occasionali per periodi di tempo definiti, su richiesta dei singoli utenti. Per tale servizio il Concessionario richiederà una quota giornaliera di € 1,60 oltre ad IVA di legge. per ogni lampada installata su apparecchiature speciali quali ovali, ribalte, croci, etc.. La tariffa giornaliera per lampada comprende l'installazione, la rimozione

delle lampade, ed il consumo di energia elettrica. Resta esclusa la fornitura delle apparecchiature speciali.

E' fatto divieto assoluto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore. La violazione di tale divieto comporta l'immediata decadenza della concessione.

### **ART. 13 - REVISIONE TARIFFARIA**

Non saranno riconosciute revisioni contrattuali in quanto la tariffa è stata determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 15/11/2018 ed in vigore sino a nuova diversa determinazione in merito.

### **ART. 14 - COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO**

Al Concessionario competono una tantum gli introiti per il contributo di primo allacciamento.

Al Concessionario competono altresì i canoni di abbonamento ad esso dovuti dagli utenti nella misura determinata dal presente Capitolato.

L'ammontare di tale corrispettivo calcolato sul canone d'utenza, ritenuto remunerativo ad ogni effetto, compenserà il concessionario di tutte le spese di gestione sostenute o da sostenere ivi compreso il corrispettivo da versare al Comune di cui all'art. 11 nonché l'utile di impresa.

### **ART. 15 - RAPPORTI FRA CONCESSIONARIO E UTENTI**

Il Concessionario incasserà direttamente tutti gli importi dovuti da parte degli utenti, mettendo a disposizione un conto corrente postale/bancario dedicato presso cui effettuare i versamenti rispettando gli obblighi di cui all'art. 8 lett. l).

In ogni caso il Concessionario è tenuto a garantire l'effettiva conoscenza da parte dell'utente dell'ammontare degli importi dovuti, e a lasciare un termine di

tempo non inferiore a 30 giorni solari prima della scadenza dei pagamenti. Nessun onere supplementare potrà essere posto a carico di utenti per i quali non sia stato possibile dimostrare in modo ragionevole l'avvenuta comunicazione del debito.

I prezzi e le condizioni di abbonamento per i singoli utenti, risultano dalle disposizioni di seguito riportate:

1. la durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad 1 anno; esso decorre dal primo giorno di ogni mese e sempre dopo il versamento della rata di abbonamento e del contributo di allacciamento; per l'anno di attivazione dell'utenza il canone è dovuto in giorni effettivi;
2. l'abbonamento si intenderà alla sua scadenza rinnovato per uguale periodo di tempo, per tacito consenso, a meno che l'abbonato non ne dia disdetta almeno 1 mese prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata diretta al Concessionario o p.e.c. diretta al Concessionario;
3. gli utenti hanno l'obbligo di comunicare al Concessionario eventuali cambiamenti di indirizzo e di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di abbonamento annuale;
4. è vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere gli impianti, eseguire gli attacchi abusivamente, cedere o subaffittare la corrente o fare quanto possa, in qualunque modo, per portare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva qualunque azione civile e penale, rimanendo in facoltà del Concessionario di interrompere anche il servizio;
5. in caso di ritardato pagamento, il Concessionario applicherà una penale di € 2,50 + Iva ed avrà facoltà - in caso di morosità prolungata - di risolvere il contratto di abbonamento e dare luogo alla sospensione dell'erogazione di elettricità. Le spese di sollecito e quant'altro legato al recupero del credito saranno a carico dell'utente moroso.

## **16 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

Il Concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose all'interno del cimitero comunale in dipendenza dell'impianto elettrico da esso installato o avuto in consegna in caso di subentro e relativi accessori.

Il Concessionario terrà completamente sollevata, e indenne, l'Amministrazione e gli organi Comunali tutti, da ogni responsabilità verso terzi, sia dai danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

### **ART. 17 - SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 174 "Subappalto" - Capo III "Esecuzione delle concessioni" del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..

### **Art. 18 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA**

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi in forma pubblico-amministrativa. In pendenza di stipulazione del contratto il concessionario dovrà dare avvio alla prestazione contrattuale garantendone la continuità con la gestione del precedente concessionario.

### **ART. 19 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per ogni domanda di utenza per la quale non venga eseguito l'allacciamento alla rete entro 14 giorni dalla data di richiesta scritta verrà applicata una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo.

Per la mancata comunicazione dei dati richiesti all'art. 11 si applica la penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Per la mancata comunicazione agli utenti delle informazione di cui all'art. 8 lett. a) si applica un penale di € 10,00 per ogni utente non informato.

Per mancata riconsegna della banca dati di cui all'art. 20 seguente, si applica una penale di € 10.000,00, oltre all'addebito dei danni conseguenti.

Per incompletezza della banca dati riconsegnata di cui all'art. 20 seguente, verrà applicata una penale proporzionata alla violazione contrattuale, oltre all'addebito dei danni conseguenti..

Per il ritardo nei versamenti dei canoni e del minimo garantito, oltre al pagamento degli interessi di cui all'art. 11, in caso di ritardo del versamento alla Tesoreria Comunale oltre 30 (trenta) giorni il Comune ha diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero questi non osservi per negligenza o incapacità, i patti contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà diffidare il Concessionario stesso a mezzo lettera raccomandata a provvedere alla regolarizzazione del servizio o all'adempimento degli obblighi assunti, assegnandogli all'uopo un congruo termine.

Scaduto tale termine, senza che il Concessionario abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, persistendo nelle inadempienze dei suoi obblighi, sia verso gli utenti sia verso il Comune, l'Amministrazione Comunale, è in facoltà di rescindere senz'altro il contratto incamerando la cauzione ed acquisendo la proprietà dell'intero impianto senza alcun diritto del Concessionario di pretendere indennizzi a qualsiasi titolo o ragione.

Le penali verranno versate alla Tesoreria Comunale insieme al corrispettivo annuale. In mancanza di versamento il Comune potrà escutere la cauzione che il Concessionario sarà tenuto immediatamente a reintegrare pena la risoluzione del contratto.

#### **Art. 20 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

Il Concessionario dovrà, alla scadenza della concessione, consegnare al Comune o al concessionario subentrato, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione

per il proseguimento degli atti medesimi., comprese le copie dei contratti d'utenza, oltre ai dati di cui all'art. 8 lett l).

Il Concessionario dovrà inoltre consegnare al Comune tutti gli atti, documenti, ecc., utili allo svolgimento del servizio. Il concessionario dovrà riconsegnare al Comune tutti gli impianti in perfetto stato d'uso e, in caso contrario, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata. La riconsegna degli impianti dovrà avvenire con apposito verbale e previo sopralluogo di personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **ART. 21 - COMPETENZA E CONTROVERSIE**

Il Comune è competente alla valutazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, nel Bando e nel Disciplinare di gara si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del presente appalto, si considera competente il Foro di Mantova.

#### **ART. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. In particolare, lo stesso dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa.

Tutti i pagamenti nei confronti di soggetti in qualche maniera coinvolti nell'esecuzione della prestazione principale oggetto del presente contratto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto costituirà, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con il Concessionario.

Il Concessionario ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto art. 3, comma 7, della medesima legge, di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale dovrà riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della legge 16.01.2003, n° 3 il codice Unico di Progetto (CUP).

Il Comune nel contratto che stipulerà con il Concessionario dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale lo stesso e sub contraenti della filiera delle imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

## **ART 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 3 del Codice di Comportamento del Comune di Castiglione delle Stiviere (Mn), approvato con deliberazione di G.C. n. 39 del 05/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente atto - sono pubblicati sul sito internet

del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente fino al 21/05/2019, sottosezione Disposizioni generali, voce Atti generali.

#### **ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Tutti gli importi riportati o citati nel presente Capitolato, devono intendersi al netto dell'IVA, ove applicabile.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge attualmente vigenti e successive loro modifiche ed integrazioni ed alle leggi nazionali e regionali, nonché ai Regolamenti comunali od Ordinanze Sindacali vigenti od emanande.
3. Il Concessionario è tenuto a prendere visione ed accettare il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI della Città di Castiglione delle Stiviere approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 20/12/2018, pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente fino al 21/05/2019, sottosezione Disposizioni generali, voce Atti generali. .
4. Il Concessionario ed il Comune sono tenuti a trattare i dati, anche particolari, relativi ai rapporti derivanti dall'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato, ottemperando scrupolosamente alla normativa in materia di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto legislativo 30/06/2013 n. 196, nel rispetto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che li riguardano, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
5. Tutti i dati personali comunicati al Comune di Castiglione delle Stiviere verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse con l'esecuzione del servizio e nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castiglione delle Stiviere. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.comune.castiglione.mn.it](http://www.comune.castiglione.mn.it).
6. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto: BOXXAPPS S.r.l. con sede in via Torino n. 180 - 30172 Mestre,

Venezia nella persona del Sig. Davide Simionato - Email: dpo@boxxapps.com - PEC: [boxxapps@legalmail.it](mailto:boxxapps@legalmail.it).

7. Tutte le spese, le imposte, le tasse e gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono ad esclusivo e totale carico del contraente. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura della parte che ne abbia interesse.